

GPSTAR evolution

Aggiornamento

Ver. 09.28.0

del 27/11/2024

Dite ai giovani che il mondo esisteva già prima di loro, e ricordate ai vecchi che il mondo esisterà anche dopo di loro.

Papa Paolo VI

IC Software S.r.l.

Via Napoli, 155 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

P.IVA: 01421541218 - CF: 05409680633 - I REA: 440890/87 - Napoli

Tel.: +39 081. 844 43 06 - Fax: +39 081. 844 41 12 - Email: info@icsoftware.it

INDICE

Riduzione contributiva nel settore edilizia per l'anno 2024	3
Fiscalizzazione corrente L206	3
Fiscalizzazione arretrata L207.....	3
Calcolo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR	5
Mensilità aggiuntive con cedolino separato	6
Gestione Bonus cosiddetto "Bonus Natale"	7
Assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48 del 04/05/2023	8

Riduzione contributiva nel settore edilizia per l'anno 2024

Con circolare n. 93 del 11/11/2024, l'INPS ha comunicato le istruzioni per il recupero della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29 del D.L. n. 244/1995 nel settore dell'edilizia di cui al decreto del 16 maggio 2024 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le aziende autorizzate con l'attribuzione del codice autorizzazione **7N**, potranno esporre per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025 lo sgravio nel flusso UniEmens attraverso il codice "**L206**" per il beneficio corrente, mentre "**L207**" per il recupero degli arretrati. Entrambi i codici sono riferiti al personale dipendente in forza.

Istruzioni operative con la procedura paghe:

Fiscalizzazione corrente L206

- Accedere alla procedura **B03** - Ditta Gestione sedi
- Posizionarsi sulla pagina "**Gestione automatizzate**"
- Compilare la sezione Fiscalizzazione, così come indicato in figura



Gestione Fiscalizzazione			
Edilizia	Aliquota	11,50	Codice
			L206

- Successivamente accedere alla procedura **C01** - Dipendente – dati generici
- Selezionare i dipendenti interessati (uno per volta)
- Posizionarsi sulla pagina "Inquadramento"
- Barrare la casella "Beneficio Fiscalizzazione"

Fiscalizzazione arretrata L207

Gli utenti interessati dovranno procedere come di seguito:

- Accedere alla stampa Q00 -> Q21 -> **QU5** (la stampa potrà essere eseguita per tutte le aziende massivamente e la procedura scarnerà in automatico quelle non interessate alla fiscalizzazione)

P.S.: In questa fase, si consiglia di non barrare la casella **"Predisporre recupero per il periodo di paga corrente"** in quanto i dati stampati occorreranno per la presentazione della domanda tramite il modulo "Rid-Edil"

- Criteri e misura applicati per il calcolo:
 - 11,50% dei contributi versati all'INPS a carico azienda ad esclusione del contributo IVS al netto di altre agevolazioni
 - Sono esclusi i dipendenti soggetti a sgravio totale dei contributi
 - Sono esclusi i dipendenti part time
 - La misura fiscalizzabile è ridotta del 30% in presenza di sgravio ACAS (Sud)
- Richiedere la prestazione inviando la domanda esclusivamente in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende, nella sezione "Comunicazioni online", funzionalità "Invio nuova comunicazione"
- In caso di risposta positiva l'Istituto provvederà a questo punto a rilasciare il codice autorizzazione **7N**
- Per le aziende autorizzate con il codice **7N**, l'utente dovrà ritornare nella scelta **QU5** e barrare il campo **"Predisporre recupero per il periodo di paga corrente"**
- L'avvenuta operazione è riscontrabile nella pagina **[Voci]** dell'anagrafica dipendente (funzione **C01**) dove sarà presente il codice **L207 (1)** ed il relativo importo da recuperare **(2)**.


Casi particolari da esporre sul modello DM/10									
DM/10	Dizione	Quad.	N.Dip.	H/G/S.	Retribuzioni	Debito / Credito	Cod. costo	Cod.	NR
L207	REC.FISC.	D						<input type="checkbox"/>	
(1)						(2)		<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	

Calcolo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR

Come noto, con la mensilità di novembre si procede al calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR, di seguito riportiamo le istruzioni per un corretto utilizzo della procedura.

Calcolo dell'imposta sostitutiva:

Con la funzione **D02** (Calcolo DM10 - Costo - F24), la procedura provvede ad effettuare il calcolo dell'imposta sostitutiva, salvo diverse indicazioni dell'utente, automaticamente in contemporanea allo sviluppo dei vari modelli.



Il calcolo effettuato in **D02** utilizza **sempre** il coefficiente indicato nella tabella indici ISTAT del mese di dicembre riferito all'anno precedente.

Tuttavia, è possibile elaborare esternamente detto calcolo eseguendo la stampa "acconto imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR" (scelta **QD2**). Scelta obbligata per le aziende cessate o sospese prima del mese di novembre 2024, in tal caso procedere come di seguito:

- Effettuare la funzione **D02 / D26** fino a far impostare in **B02** la mensilità corrente:
 - Mensilità corrente = NOVEMBRE
 - Anno corrente = 2024
 - Tipo mensilità = ORDINARIA

- Eseguire la stampa "acconto imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR" (scelta **QD2**). La stampa consente all'utente di verificare per ogni singola azienda l'importo che dovrà versare con il codice tributo **1712** ed inserisce in automatico gli importi sul Mod. F24;
- Eseguire il calcolo del DM/10 - Costo - F24 (scelta **D02**);
- Stampare il modello F24 (scelta **QA5**).



Si consiglia di effettuare le stampe anche in formato pdf in quanto, per sicurezza, la funzione **QD2** è inibita con il passaggio a nuovo anno.

Mensilità aggiuntive con cedolino separato

Per elaborare una mensilità aggiuntiva con cedolino separato si deve operare allo stesso modo con cui si opera nei casi di mensilità ordinaria.

In particolare, nel caso si operi con una modalità diversa rispetto allo scorso anno, si deve:

- barrare il flag in corrispondenza del campo cedolino separato (**B02**)
- elaborare i cedolini della mensilità aggiuntiva (**D01**)
- effettuare il calcolo (**D02**)
- effettuare il passaggio a nuovo mese (**D26**)
- quindi procedere all'elaborazione della mensilità ordinaria.

Gestione Bonus cosiddetto "Bonus Natale"

Con risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 54 del 13/11/2024, è stato istituito il codice tributo per l'indicazione in F24 del credito maturato/restituzione da parte dei sostituti d'imposta per l'erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

Con il presente aggiornamento la procedura provvederà ad erogare automaticamente in fase di tredicesima, o in alternativa con la mensilità di dicembre per gli utenti che non elaborano la tredicesima su cedolino separato, e a conguagliare eventualmente sulla mensilità di dicembre il cosiddetto bonus natale.

Requisiti per l'erogazione:

- Casella "Eroga bonus Natale" barrata sull'anagrafica del dipendente
- Reddito imponibile fiscale inferiore a 28.000,00 euro
- L' imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Codici voci utilizzate:

- 9241 - BONUS D.L. 167/2024
- 9242 - REC. BONUS D.L. 167/2024

Importo Erogato

- Cento euro rapportati ai giorni di detrazione (365 per l'anno intero), considerando che in fase di tredicesima quelli riferiti a dicembre sono stimati fino all'eventuale giorno di licenziamento qualora impostato per la mensilità di dicembre 2024.

Codice Tributo

- **1703** - Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

Assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48 del 04/05/2023

Con messaggio n. 3888 del 20/11/2024, l'INPS ha rilasciato le istruzioni per il calcolo dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro di cui agli articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Considerato che detto esonero è utilizzabile a partire dalla mensilità di dicembre 2024, lo stesso sarà oggetto di un prossimo aggiornamento.